



RIFERIMENTI NORMATIVI

PRIMA E DOPO

	DPCM 221/1999	DPCM 159/2013
Tipologia di ISEE	<ul style="list-style-type: none"> • ISEE Ordinario valido per la generalità delle prestazioni; • ISEEU valido per le prestazioni universitarie nel quale i redditi e il patrimonio Immobiliare e mobiliare dei fratelli dello studente incidono al 50%. 	<ul style="list-style-type: none"> • ISEE ORDINARIO; • ISEE UNIVERSITA'; • ISEE SOCIOSANITARIO; • ISEE SOCIOSANITARIO-RESIDENZE; • ISEE MINORENNI; • ISEE CORRENTE.
Provenienza dei dati presenti in DSU	Dati autocertificati dal cittadino/dichiarante	Dati in parte autocertificati dal dichiarante ed in parte reperiti dagli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.
Nucleo Familiare	<p>Fanno parte i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU;</p> <p>I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche se hanno residenza diversa;</p> <p>Fanno parte del nucleo le persone con diversa residenza ma a carico IRPEF di componenti del nucleo</p>	<p>Confermate le regole della precedente disciplina, ma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si supera il limite che un soggetto può far parte di un solo nucleo familiare; • Si abbandona il riferimento a "famiglia Fiscale" (soggetto a carico o meno); • Fa parte del nucleo anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE); • Per ISEE Università conta il nucleo familiare dello studente indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza; • Per l'ISEE sociosanitario, valido anche per ildottorato di ricerca, è possibile scegliere un NF ristretto (richiedente, coniuge e figli).

	DPCM 221/1999	DPCM 159/2013
Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR)	Somma dei redditi prodotti nell'anno precedente alla presentazione della DSU da ciascun componente del nucleo familiare. IL REDDITO DEI FRATELLI È DA CONSIDERARE NELLA MISURA DEL 50%	Somma dei redditi prodotti nel <u>secondo anno solare</u> precedente alla presentazione della DSU da ciascun componente del N.F. IL REDDITO DEI FRATELLI SI CONSIDERA AL 100%
Tipologia di Reddito	<ul style="list-style-type: none"> • Redditi imponibili ai fini IRPEF; • Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva; • Proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP); • Reddito figurativo delle attività finanziarie. 	<p>Oltre ai redditi considerati dalla precedente disciplina vanno considerati anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta; • REDDITI ESENTI; • Redditi da lavoro dipendente prestato all'estero; • Assegni percepiti per il mantenimento dei figli; • Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da parte di PA; • Redditi lordi dichiarati all'estero dai cittadini italiani dell' AIRE.
Sottrazioni dai Redditi dei singoli componenti il NF	Sono sottratti i redditi agrari degli imprenditori agricoli.	<p>Oltre a i redditi agrari degli imprenditori agricoli si sottraggono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assegni corrisposti al coniuge a seguito di separazione destinati al mantenimento del coniuge e dei figli; • Spese, fino ad un max di € 5.000, relative alla situazione di disabilità; • Fino ad un massimo di 3.000 euro una quota dei redditi da lavoro dipendente o assimilati pari al 20% dei redditi stessi; • Fino ad un massimo di 1.000 euro una quota dei redditi da lavoro dipendente o assimilati pari al 20% dei redditi stessi;

	DPCM 221/1999	DPCM 159/2013
Detrazioni dalla somma dei redditi del NF	Canone annuo di locazione per un ammontare max di € 5.165,00	<ul style="list-style-type: none"> • Canone annuo di locazione per un max di € 7.000,00 incrementato di € 500,00 per ogni figlio convivente successivo al secondo; • Spese e franchigie in funzione del grado di disabilità.
Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)	Somma del Patrimonio Immobiliare e Mobiliare detenuto al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della DSU.	Somma del Patrimonio Immobiliare e Mobiliare detenuto al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della DSU.
Patrimonio Immobiliare	<ul style="list-style-type: none"> • Somma del valore definito ai fini ICI di tutti gli immobili posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente al netto del mutuo residuo; • Il valore della casa del nucleo familiare è considerata al netto del mutuo residuo o, se più favorevole, al netto della detrazione pari ad € 51.646,00; 	<ul style="list-style-type: none"> • Somma del valore definito ai fini IMU di tutti gli immobili posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente al <u>netto del mutuo residuo</u>; • Il valore della casa del nucleo familiare calcolato al netto del mutuo e dalla franchigia pari ad € 52.500,00 aumentata di 2.500,00 per ogni figlio convivente successivo al secondo. • Il valore della casa del nucleo familiare calcolato al netto del mutuo e dalla franchigia si considera in proporzione pari a 2/3.
Patrimonio Mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> • Depositi e c/c bancari e postali, titoli, azioni e obbligazioni, partecipazioni azionarie in società quotate e non, il valore del PN della società partecipata, il valore del PN per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata 	<ul style="list-style-type: none"> • Si confermano tutte le componenti già previste dalla legislazione precedente con l'unica eccezione dei depositi e c/c bancari e postali (italiani e all'estero) per i quali va assunto il valore del SALDO CONTABILE attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre, ovvero, se superiore il valore della CONSISTENZA MEDIA ANNUA riferita al medesimo anno;

	DPCM 221/1999	DPCM 159/2013
Franchigia Patrimonio Mobiliare	Si detrae una Franchigia pari ad € 15.494,00	Si detrae una franchigia pari ad € 6.000 accresciuta di € 2.000 per ogni componente della famiglia aggiuntiva fino ad un massimo di € 10.000. La franchigia è incrementata di € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo.
Durata / validità dell'ISEE	Un anno dalla presentazione della DSU	Il 15 GENNAIO dell'anno successivo alla DSU
Studente Autonomo	<p>Lo studente è considerato autonomo e quindi al di fuori del nucleo familiare dei genitori se si verificano entrambi i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia d'origine, da almeno due anni rispetto alla data della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine; • Presenza di un'adeguata capacità di reddito, non inferiore ad € 6.500. 	<p>E' confermato il requisito della residenza fuori dall'unità abitativa, mentre È RINVIATO AD UN DECRETO MINISTERIALE (non ancora emanato) di attuazione della riforma del diritto allo studio operata con il D.Lsg 68/2012, LA DETERMINAZIONE DELL'ADEGUATA CAPACITÀ DI REDDITO CHE LO STUDENTE DOVRÀ DIMOSTRARE PER ESSERE CONSIDERATO "INDIPENDENTE" E NON FAR PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE DEI GENITORI CON LUI NON CONVIVENTI.</p>

N.B. NEL CASO IN CUI È RICHIESTO UN TRATTAMENTO ASSISTENZIALE, PREVIDENZIALE ED INDENNITARIO PER UN SOGGETTO CHE NE SIA GIÀ BENEFICIARIO, L'ENTE EROGATORE, IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELLO STESSO, DEVE SOTTRARRE AL VALORE DELL'ISEE L'AMMONTARE DEL TRATTAMENTO PERCEPITO NELL'ANNO PRECEDENTE LA PRESENTAZIONE DELLA DSU RAPPORATO AL CORRISPONDENTE PARAMETRO DELLA SCALA DI EQUIVALENZA.